

Legge federale sui diritti politici

Modifica del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2001¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 1 e 2

Abrogati

Art. 5 cpv. 3 secondo periodo

³ ... La sperimentazione del voto elettronico è retta dall'articolo 8a.

Art. 8a Voto elettronico

¹ D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

² Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.

³ La sperimentazione del voto elettronico è sorretta da una consulenza scientifica; sono in particolare rilevati dati concernenti sesso, età e formazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 9 Persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile

Le persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile possono votare per corrispondenza anche in materia cantonale e comunale.

Art. 10 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del

¹ FF 2001 5665

² RS 161.1

materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico.

^{1bis} Almeno quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve.

Art. 11 cpv. 3 secondo e terzo periodo

³ ... I testi in votazione e le spiegazioni possono essere distribuiti anche prima. La Cancelleria federale li pubblica in forma elettronica almeno sei settimane prima del giorno della votazione.

Art. 12 cpv. 3

³ Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.

Art. 14 cpv. 2

² Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale. Quest'ultimo compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica alla Cancelleria federale e li pubblica, entro tredici giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale. Se necessario, pubblica un numero speciale del Foglio ufficiale.

Art. 15 cpv. 4

⁴ Se una modifica giuridica non può essere ritardata e il risultato della votazione è indubbio, il Consiglio federale o l'Assemblea federale può provvisoriamente porre in vigore leggi o decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali, come pure mantenere in vigore o abrogare leggi dichiarate urgenti, prima che sia ultimato l'accertamento.

Art. 16 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione quanti seggi spettano ai singoli Cantoni.

Art. 17 frase introduttiva

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni nel modo seguente:

...

Art. 22 cpv. 2

² Le proposte devono indicare: cognome e nome, sesso, data di nascita, professione, indirizzo e luogo d'origine dei candidati.

Art. 23 secondo periodo

... I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.

Art. 24 cpv. 3 e 4

³ L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che:

- a. era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione;
- b. presenta una sola proposta nel Cantone; e
- c. nella legislatura uscente è rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o in occasione dell'ultimo rinnovo integrale ha ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.

⁴ Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.

Art. 37 cpv. 2^{bis} secondo periodo

^{2bis} ... I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata.

Art. 38 cpv. 5

⁵ Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.

Art. 39 lett. d ed e

Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:

- d. il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
- e. le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);

Art. 40 cpv. 1

¹ Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione.

Art. 49 cpv. 3

³ Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.

Art. 52 cpv. 2

² Al più tardi entro otto giorni da quello dell'elezione, il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e, se del caso, tutte le liste e indica i rimedi di diritto.

Art. 53 cpv. 1

¹ La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.

Art. 56 cpv. 1 e 3 primo periodo

¹ Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1) o la direzione del partito cantonale (art. 24 cpv. 3) che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.

³ Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede a un'elezione popolare. ...

Art. 60a Lista delle firme in forma elettronica

Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per una domanda di referendum deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.

Art. 66 cpv. 2 lett. a e b e 3

² Sono nulle:

- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato;

³ La Cancelleria federale conta le firme valide sino a quando è raggiunto il numero costituzionalmente stabilito e pubblica la decisione di riuscita nel Foglio federale.

Art. 67b cpv. 1

¹ Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.

Art. 69a Lista delle firme in forma elettronica

Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per un'iniziativa popolare deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.

Art. 72 cpv. 2

² Sono nulle:

- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 68;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato;
- c. le firme su liste depositate dopo la scadenza del relativo termine di raccolta.

Art. 74 cpv. 1 e 4

¹ Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento.

⁴ Alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini si applicano le disposizioni della legge del 23 marzo 1962³ sui rapporti fra i Consigli.

Art. 75 rubrica

Esame della validità

Titolo prima dell'art. 76a

Titolo quinto a: Registro dei partiti

Art. 76a

¹ Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:

- a. riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile⁴; e
- b. è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.

² L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:

- a. un esemplare degli statuti vigenti;
- b. il nome previsto negli statuti e la sede del partito;
- c. il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.

³ RS 171.11

⁴ RS 210

³ La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornite dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

Art. 77 cpv. 2

² Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 80 cpv. 2 secondo periodo

² ... Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).

II

La legge seguente è modificata come segue:

Legge federale del 19 dicembre 1975⁵ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

Art. 1 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale, conformemente all'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976⁶ sui diritti politici.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

⁵ RS 161.5

⁶ RS 161.1; RU 2002 3193

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 10 ottobre 2002⁷, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2002 (Cancelleria federale), FF **2002** 3905.